COMUNE DI ORIO LITTA

Provincia di Lodi

G.C. n. 74 DEL 07.06,2006

Prot.N.

OGGETTO:EROGAZIONE BUONI PASTO SOSTITUTIVI DEL SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

alle ore 13,30 nella L'anno DUEMILASEI il giorno del mese di giugno sette sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

	Presenti	Assenti
1 – FERRARI FRANCESCO	X	
2 – GABBA GIANFRANCO	. X	
3 – RIVA FABRIZIO	X	

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Capo Dott.ssa Maria Rosa Schillaci, il quale provvede alla stesura del presente verbale;

Constatato che è presente il numero legale, il Sindaco Sig. Ferrari Francesco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO

AL 24 14 OF 106

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 12 del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347 "Mensa", che recita testualmente:

- "1. Al fine di agevolare la realizzazione delle forme di organizzazione del lavoro e le maggiori disponibilità richieste agli operatori, gli enti si impegnano ad istituire, ove necessario e possibile, mense di servizio secondo modalità e criteri da concordarsi attraverso gli accordi decentrati.
- 2. Comunque, per poter usufruire del diritto alla mensa è necessario essere effettivamente in servizio.
- 3. Non potrà usufruire di tale diritto il personale che effettua orario unico, salvo i casi di rientro pomeridiano.
- 4. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio.
- 5. Il dipendente è tenuto a pagare per ogni pasto un corrispettivo pari ad 1/3 del costo unitario risultante dalla convenzione, se la mensa è gestita da terzi; oppure, un corrispettivo sempre pari ad 1/3 dei costi dei generi alimentari e del personale, qualora la mensa sia gestita direttamente dall'ente.
- 6. In ogni caso è esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante."

Visto l'art. 68 del D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268 "Mensa", che recita testualmente:

- "1. Il servizio di mensa è gratuito per il personale che contestualmente è tenuto ad assicurare la vigilanza e l'assistenza ai minori ed il tempo relativo è valido a tutti gli effetti anche per il completamento dell'orario di servizio.
- 2. Analoga disciplina trova applicazione anche nei confronti del personale degli Enti per il diritto allo studio universitario che sia tenuto a consumare i pasti in orari particolari e disagiati in relazione alla erogazione dei servizi di mensa."

Visti gli articoli 45 e 46 dell'accordo del 14 Settembre 2000 - Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali successivo a quello del 1° Aprile 1999, che recitano testualmente:

- Art. 45 Mensa 1. Gli enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, secondo le modalità indicate nell'art. 46, attribuire al personale buoni pasto sostitutivi, previo confronto con le organizzazioni sindacali.
- 2. Possono usufruire della mensa i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti. La medesima disciplina si applica anche nei casi di attività per prestazioni di lavoro straordinario o per recupero. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio.
- 3. Sono fatti salvi gli eventuali accordi di maggior favore in atto.
- 4. Il dipendente è tenuto a pagare, per ogni pasto, un corrispettivo pari ad un terzo del costo unitario risultante dalla convenzione, se la mensa è gestita da terzi, o un corrispettivo pari ad un terzo dei costi dei generi alimentari e del personale, se la mensa è gestita direttamente dall'ente.
- 5. Il servizio di mensa è gratuito per il personale che contestualmente è tenuto ad assicurare la vigilanza e l'assistenza ai minori ed alle persone non autosufficienti e per il personale degli enti che gestiscono le mense nonchè quelli per il diritto allo studio universitario che sia tenuto a consumare il pasto in orari particolari e disagiati in relazione alla erogazione dei servizi di mensa. Il tempo relativo è valido a tutti gli effetti anche per il completamento dell'orario di servizio.
- 6. In ogni caso è esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante.
- Art. 46 Buono pasto 1- Il costo del buono pasto sostitutivo del servizio di mensa è pari alla somma che l'ente sarebbe tenuto a pagare per ogni pasto, ai sensi del comma 4 dell'articolo precedente.
- 2. I lavoratori hanno titolo, nel rispetto della specifica disciplina sull'orario adottata dall'ente, ad un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata nella quale, siano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 45, comma 2.

3. Il personale in posizione di comando che si trovi nelle condizioni previste dal presente articolo riceve i buoni pasto dall'ente ove presta servizio.

Considerato che non risulta realizzabile, per l'assoluta carenza di condizioni logistiche ed operative, la gestione diretta di una mensa aziendale, e che pertanto risulta opportuno procedere alla erogazione indiretta dei pasti, attraverso il convenzionamento con più punti di ristorazione:

Richiamato, in particolare, il comma 4 del citato art. 45 dell'accordo integrativo, dal quale si deduce che l'importo a carico dell'Amministrazione deve ricoprire nella misura di due terzi il costo complessivo del pasto;

Visto l'accordo sottoscritto in data 26.10.2005 tra l'Amministrazione Comunale e le OO.SS. nel quale le parti hanno convenuto di concordare sulla proposta servizio mensa, il riconoscimento a favore del personale dipendente del ticket mensa nei giorni di rientro pomeridiano per un importo singolo di Euro 5,00 (quota a carico Ente), con decorrenza 1° Gennaio 2006:

Visto il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 8.6.2005;

Ritenuto di erogare, con le modalità operative risultanti dalla vigente normativa contrattuale, il buono pasto, sostitutivo del servizio mensa, a favore del personale dipendente con decorrenza 1° Gennaio 2006;

Ritenuto altresì di disciplinare l'effettiva erogazione del suddetto buono pasto così come di seguito:

- di erogare il buono pasto per ogni giornata di effettivo lavoro in cui si verificano le
 condizioni indicate all'art. 45, comma 2, delle cosiddette code contrattuali (articolazione
 dell'attività lavorativa con rientro pomeridiano, pausa di almeno trenta minuti, ecc.). Al
 Segretario Comunale/Direttore Generale deve essere corrisposto il buono pasto nella
 giornata del venerdì anche in presenza di orario lavorativo presso questo Comune solo
 pomeridiano, tenuto conto che trattasi di Segreteria convenzionata e che il Segretario
 Comunale/Direttore Generale presta servizio nella giornata di venerdì nella fascia oraria
 antecedente la pausa pranzo presso il Comune di Senna Lodigiana;
- di erogare il buono pasto anche nei casi di lavoro straordinario purchè lo stesso non sia inferiore alle due ore;
- di erogare il buono pasto ai responsabili di servizio ed alle unità operative anche in assenza di pausa lavorativa, solo in determinate situazioni che verranno valutate di volta in volta dal Direttore Generale;
- di fissare la quota singola a carico dell'Ente del buono pasto in Euro 5,00 dal 1.1.2006;

Dato atto dei pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge;

- 1) di fissare la quota singola a carico dell'Ente del buono pasto in Euro 5,00 con decorrenza dal 01/01/2006, a favore del personale dipendente;
- 2) di confermare le modalità operative risultanti dalla vigente normativa contrattuale riguardanti il buono pasto, sostitutivo del servizio mensa, a favore del personale dipendente;
- 3) di disciplinare l'effettiva erogazione del buono pasto così come di seguito:
 - di erogare il buono pasto per ogni giornata di effettivo lavoro in cui si verificano le condizioni indicate all'art. 45, comma 2, delle cosiddette code contrattuali (articolazione dell'attività lavorativa con rientro pomeridiano, pausa di almeno trenta minuti, ecc.). Al Segretario Comunale/Direttore Generale deve essere corrisposto il buono pasto nella giornata del venerdì anche in presenza di orario lavorativo presso questo Comune solo pomeridiano, tenuto conto che trattasi di Segreteria convenzionata e che il Segretario Comunale/Direttore Generale presta servizio nella giornata di venerdì nella fascia oraria antecedente la pausa pranzo presso il Comune di Senna Lodigiana;
 - di erogare il buono pasto anche nei casi di lavoro straordinario purchè lo stesso non sia inferiore alle due ore;
 - di erogare il buono pasto ai responsabili di servizio ed alle unità operative anche in assenza di pausa lavorativa, solo in determinate situazioni che verranno valutate di volta in volta dal Direttore Generale;
- 4) di incaricare il Servizio Organizzazione e Personale all'esecuzione del presente atto;
- 5) di trasmettere copia del presente atto alle OO.SS. territoriali ed alla R.S.U. comunale;
- 6) di trasmettere copia del presente atto al Direttore Generale e ai Responsabili di servizio dell'Ente;
- 6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 74 del 07.06.2006

OGGETTO: EROGAZIONE BUONI PASTO SOSTITUTIVI DEL SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, a richiesta, i sottoscritti esprimono in merito alla proposta sotto riportata il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il seguente parere:

FAVOREVOLE

Addì

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il seguente parere

FAVOREY

Addì 07.06.2006

IL RESPONSABILE Fulvia BERTONI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO:

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime il seguente parere:

FAVOREVOLE

Addì 07.06.2006

IL RESPONSABILE Fulvia BERTONI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO:

Attestazione ai sensi del 5° comma, dell'art. 153 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Addi 07.06.2006

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE Fulvia BERTONI

Il presente verbale viene così sottoscritto: IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO IL PRESIDENTE Dott.ssa Maria Rosa Schillaci Ferrari Françesco Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio: ATTESTA - che la presente deliberazione, in applicazione del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267: è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno __rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124) ☑ è stata comunicata ai capigruppo consiliari (art. 125) ☐ è divenuta esecutiva, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione, □ non essendo pervenute richieste di invio al controllo (art. 127) ☐ è stata inviata alla Prefettura (art. 135) IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO Dott.ssa Maria Rosa\Schillaci